

Oggetto: Istanza per l'adozione di un sistema che permetta l'inserimento e la conservazione della Dichiarazione Anticipata di Trattamento in formato elettronico all'interno del fascicolo sanitario nel rispetto dei principi della normativa vigente e della Delibera n. 16 del 18/3/2021 del Consiglio Grande e Generale.

I sottoscritti cittadini sammarinesi, membri dell'Associazione Locale dei Testimoni di Geova per la Repubblica di San Marino, anche in rappresentanza degli interessi diffusi dell'intera comunità religiosa di circa duecento componenti, espongono quanto segue:

PREMESSO CHE

- La Dichiarazione Anticipata di Trattamento (**DAT**) rappresenta uno strumento essenziale per garantire il diritto all'autodeterminazione in ambito sanitario, consentendo ai cittadini di esprimere anticipatamente le proprie volontà riguardo ai trattamenti sanitari in caso di futura incapacità di intendere e di volere;
- Il **Trattato di Oviedo** (Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, ratificato dalla Repubblica di San Marino con la Legge 31 luglio 2002 n. 85) stabilisce il principio del consenso libero e informato ai trattamenti sanitari e il diritto di ogni persona di determinare preventivamente le proprie volontà in materia;
- Rendere effettivo il diritto dei cittadini di esprimere le proprie volontà in relazione alle cure mediche e ai trattamenti sanitari costituisce applicazione dei principi espressi nelle carte internazionali in tema di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali tutelati dalla Legge dell'8 luglio 1974 n.59 (Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese);
- Il 25 gennaio 2012, l'**Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa** ha adottato la Risoluzione 1859 (2012) sulla protezione dei diritti umani e della dignità tenendo conto dei desideri precedentemente espressi dai pazienti, rivolgendo agli Stati membri del Consiglio d'Europa la seguente raccomandazione:

"6.3.1 per i Paesi che non hanno una legislazione specifica in materia, mettendo in atto una "road map" verso tale legislazione che promuova le direttive anticipate, i testamenti biologici e/o le procure continue, sulla base della Convenzione di Oviedo e della Raccomandazione CM/Rec(2009)11, che preveda la consultazione di tutte le parti interessate prima dell'adozione della legislazione in parlamento e che preveda una campagna di informazione e sensibilizzazione per il pubblico in generale e per le professioni mediche e legali dopo la sua adozione";
- L'**ECRI (Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza)** ha più volte sottolineato l'importanza del riconoscimento e della tutela delle libertà religiose, che includono la possibilità per gli individui di esercitare la propria autodeterminazione anche in ambito sanitario in conformità ai propri principi etici e spirituali;
- In diversi ordinamenti, tra cui quello italiano, è prevista la possibilità di registrare la DAT in formato elettronico all'interno del fascicolo sanitario, garantendone l'immediata accessibilità ai sanitari e alle autorità competenti (**Legge 22 dicembre 2017, n.219 - "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"**);

- **Con delibera n.16 del 18/3/21 del Consiglio Grande e Generale** susseguente ad apposita Istanza D'Arengo n. 19 del 4/10/2020, avente ad oggetto la richiesta di affrontare *"il tema del processo decisionale nella cura di malattie invalidanti e del fine vita, e definito un protocollo sulle "disposizioni anticipate di trattamento sanitario" (Istanza n.19 del 4 ottobre 2020)"*, il Congresso di Stato si era impegnato *"ad intraprendere, nell'ambito delle Sue competenze, i provvedimenti conseguenti che, a mente dell'articolo 7 della Legge 24 maggio 1995 n.72, dovranno essere illustrati alla Commissione Consiliare Permanente competente, da parte del membro del Congresso di Stato incaricato, entro sei mesi dall'accoglimento della stessa"*.
- In ogni caso, a distanza di quattro anni da tale deliberazione, attualmente nel nostro ordinamento, non risulta ancora implementata una modalità strutturata per l'inserimento e la consultazione della DAT in formato elettronico nel fascicolo sanitario;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti

CHIEDONO CHE

il Consiglio Grande e Generale valuti l'adozione di un sistema che permetta l'inserimento e la conservazione della Dichiarazione Anticipata di Trattamento in formato elettronico all'interno del fascicolo sanitario, garantendo così la piena accessibilità e applicabilità delle volontà espresse dai cittadini in materia di trattamenti sanitari futuri.

Tale misura sarebbe coerente con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica di San Marino, in particolare con i principi sanciti dal Trattato di Oviedo e con le raccomandazioni dell'ECRI in materia di libertà religiosa e autodeterminazione, oltre che con la Delibera n.16 del 18/3/2021 del Consiglio Grande e Generale, rafforzando così le garanzie a tutela dei diritti fondamentali della persona.

Confidando nella sensibilità delle Eccellenze e nella volontà di adeguare l'ordinamento sammarinese ai principi di autodeterminazione, tutela della persona e libertà religiosa, si porgono distinti saluti.